

TI_GERICHTE 60.2022.41 vom 18. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.41

FR: TI_GERICHTE 60.2022.41 du 18 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 60.2022.41 del 18 ottobre 2022

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.1

Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv.

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 10/11.2.2022 contro il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

E. 1.3

L'RE 1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici protetti dagli art. 156 e 181 CP, è legittimata a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all'annullamento del decreto di non luogo a procedere.

E. 1.4

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine.

E. 2

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare

all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP) . Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indiziari. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento .

E. 3

In relazione all'asserito danneggiamento subito dalla reclamante si osserva quanto segue.

E. 3.1

Giusta l'art. 30 cpv. 1 CP, se un reato è punibile unicamente a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, 4. ed., art. 30 CP n. 6 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 3. ed., art. 30 CP n. 1 ss.; A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 9. ed., p. 422 ss.). La querela è una dichiarazione di volontà incondizionata con cui la parte lesa domanda alla competente autorità il promovimento dell'azione penale (decisione TF 6B_1214/2020 del 25.3.2021 consid. 1.3.; DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.; BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., vor art. 30 CP n. 17; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor art. 30 CP n. 7; A. DONATSCH / B. TAG, op. cit., p. 426; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 304 CPP n. 5): il querelante – che non è tenuto a qualificare giuridicamente i fatti, compito dell'autorità – deve descrivere la fattispecie e manifestare la volontà di perseguire l'autore (decisione TF 6B_1237/2018 del 15.5.2019 consid. 1.2.; BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 30 CP n. 47 ss./54; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor art. 30 CP n. 8; A. DONATSCH / B. TAG, op. cit., p. 426). Si tratta di un presupposto processuale, da esaminare d'ufficio (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., vor art. 30 CP n. 21; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 31 CP n. 13). La prova dell'esistenza di una valida querela incombe allo Stato (decisione TF 6B_719/2018 del 25.9.2019 consid. 1.4.; DTF 145 IV 190 consid. 1.5.1.). Se non è stata presentata una querela o se è stata introdotta tardivamente [per cui il diritto è perento (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 2; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 31 CP n. 1)] deve essere emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor art. 30 CP n. 11).

E. 3.2

Si è detto che in sede di esposto penale la reclamante ha altresì indicato che vi sarebbe “ stato persino il tentativo di manomettere la recinzione. Anzi, per la verità _____ (per ora solo lui) ha in un primo tempo reciso dei fermi (...) e poi ha cercato di divellere lo steccato ”. Ne sarebbe seguita una diffida via WhatsApp, “ pena la denuncia per danneggiamento e violazione di domicilio ”, avvertimento ribadito anche per lettera (p. 7, AI 1). Ora, tale asserzione non può essere ritenuta una chiara ed inequivocabile dichiarazione di volontà di perseguire _____ per tali ipotesi. Il semplice fatto di affermare che avrebbe reciso dei fermi e tentato di divellere lo steccato, diffidandolo a non toccare la recinzione né ad entrare, pena una denuncia, non è sufficiente a ritenere che vi sia stata una valida querela in tal senso, e ciò a prescindere dall'eventuale sua tempestività. Inoltre, a parte quanto sopra menzionato, nell'esposto penale non viene fatto alcun accenno

a tali ipotesi di reato, ma anzi, è stato espressamente indicato che veniva segnalata una situazione che poteva rappresentare “ un'estorsione e/o una coazione ” e veniva chiesto di procedere “ con le necessarie verifiche e istruttoria per punire chi approfitta del nostro sistema ipergarantista in materia di edilizia, al fine di ottenere benefici indebiti ” [p. 1 e 9, AI 1]. Su questo punto il reclamo redatto da un legale che, peraltro, indica unicamente quali reati la coazione e l'estorsione, è pertanto infondato.

E. 4.1

L'RE 1 ipotizza a carico dei denunciati i reati di estorsione giusta l'art. 156 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – P. WEISSENBERGER, 4. ed., art. 156 CP n. 1 ss.)] e di coazione giusta l'art. 181 CP [secondo cui è punito chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere oppure tollerare un atto (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 5 ss.)], in combinazione con l'art. 22 cpv. 1 CP (secondo cui chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con la pena attenuata).

E. 4.2.1

Dal profilo oggettivo, il reato di estorsione presuppone che l'autore determini una persona a compiere un atto pregiudizievole al patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo coercitivo, e meglio con la violenza o con la minaccia di un grave danno. Nella variante della minaccia di un grave danno, l'autore prospetta il verificarsi di un inconveniente alla vittima, facendole credere che l'insorgere del danno dipenda dalla volontà dell'autore stesso. In tale contesto non è decisiva l'effettiva volontà dell'autore di mettere in atto quanto minacciato: è sufficiente che essa, in quanto mezzo di pressione psicologico in forma espressa o tacita e comunicata con qualsiasi mezzo, appaia seria. Un danno è grave se la sua minaccia è adatta, in funzione di criteri oggettivi, a far adottare, anche ad un destinatario ragionevole, un comportamento che limiti la sua libertà di decisione e di azione (decisione TF 6B_1139/2017 del 23.5.2018 consid. 2.2.2.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., art. 156 CP n. 16 s.). Dal profilo soggettivo l'estorsione esige intenzionalità – bastando il dolo eventuale – che deve portare su tutti gli elementi del reato. È inoltre presupposto lo scopo di indebito profitto, in difetto di che può entrare in considerazione, in via sussidiaria, il reato di coazione di cui all'art. 181 CP (decisione CARP 17.2014.187 del 12.5.2015 consid. 12 e 13; BSK Strafrecht II – P. WEISSENBERGER, op. cit., art. 156 CP n. 1 e n. 4 ss.; B. CORBOZ, op. cit., art. 156 CP n. 22 s.).

E. 4.2.2

Il reato di coazione ai sensi dell'art. 181 CP presuppone – tra l'altro – l'esistenza di una minaccia di grave danno, per il quale valgono le considerazioni esposte al considerando precedente. La minaccia di un grave danno può essere riferita ad un fatto previsto dalla legge o concordato contrattualmente: in questi casi non si può parlare di inammissibile limitazione della libertà [si pensi, per es., alla minaccia di inoltrare una denuncia fondata (decisioni TF 6B_172/2019 del 5.7.2019 consid. 2.3.; 6B_415/2018 del 20.9.2018 consid.

2.1.3.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 38)]. Qualora, però, la minaccia di un danno in sé ammissibile sia utilizzata per raggiungere uno scopo illecito, si deve reputare che sussista un grave danno ai sensi dell'art. 181 CP (decisioni TF 6B_172/2019 del 5.7.2019 consid. 2.3.; 6B_124/2017 del 27.10.2017 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 39 ss.). Il reato presuppone intenzionalità oppure dolo eventuale (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 55).

E. 4.2.3

In ambito edilizio, la presentazione di un'opposizione, rispettivamente di un ricorso, ad un progetto di costruzione, può diventare problematico quando se ne commercializza il ritiro (M. BORGHI / W. MAFFIOLETTI, *Il diritto per gli architetti*, n. 562). Le parti giungono infatti spesso a degli accordi (contratti) mediante i quali una persona ritira un'opposizione/un ricorso in cambio di denaro o altre prestazioni. Come ogni contratto, anche tali accordi sono nulli se contrari ai buoni costumi, ex art. 20 CO [il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo (cpv. 1). Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso (cpv. 2)]. In tale contesto - in ambito penale - possono entrare in considerazione (tra gli altri) i reati di estorsione e coazione, qui ipotizzati.

E. 4.2.3.1

In merito al reato di estorsione ed al requisito di minaccia di grave danno, si rileva che la presentazione di un'opposizione/ricorso contro una domanda di costruzione rappresenta a priori un ostacolo all'ottenimento della licenza edilizia richiesta, e dunque un potenziale danno per l'istante in licenza. Un danno è grave ai sensi dell'art. 156 CP se la sua prospettiva è sufficiente a rendere arrendevole qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione della vittima. La libertà contrattuale della vittima deve quindi essere seriamente limitata, a causa del danno prospettato dall'autore (DTF 122 IV 322 consid. 1a). Per valutare il requisito della minaccia di grave danno occorre quantificare il danno economico che l'opposizione potrebbe causare all'istante in licenza, stabilendo quindi se la prospettiva di tale danno possa costituire una circostanza atta ad intralciare la libertà contrattuale di una persona ragionevole posta in quelle stesse circostanze, al punto da renderla arrendevole alle richieste dell'autore (A.M. BALERNA – *Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali*, p. 174 s., in CFPG no. 54). Un ulteriore elemento costitutivo del reato di cui all'art. 156 CP è la volontà di procacciarsi un indebito profitto: l'autore deve sapere di non avere alcun titolo per pretendere dall'istante in licenza il pagamento della somma di denaro richiesta. L'indebito profitto può sussistere sia per il fatto che l'autore non subisce alcun inconveniente dal progetto edilizio (e dunque qualsiasi somma richiesta per non opporvisi costituisce un indebito profitto) o per la sproporzione tra l'importo richiesto e l'inconveniente che il progetto edilizio causa effettivamente all'autore (A.M. BALERNA – *Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali*, p. 176, in CFPG no. 54). In conclusione quindi, il reato di cui all'art. 156 CP è adempiuto se il ricorso non è manifestamente suscettibile di tutelare interessi degni di protezione del ricorrente. Viene infatti considerato contrario ai buoni costumi ex art. 20 CO, il contratto che prevede il ritiro del ricorso contro il pagamento di una somma di denaro, poiché in tal caso il ricorrente sfrutta unicamente il suo formale statuto procedurale, privo di qualsiasi relazione con qualsivoglia violazione del diritto edilizio, ma che ciò nonostante gli permette di produrre il differimento dell'inizio dei

lavori di costruzione (M. BORGHI / W. MAFFIOLETTI, Il diritto per gli architetti, n. 562; DTF 123 III 101) .

E. 4.2.3.2

Il reato di coazione è di contro su ssidiario a quello di estorsione, ed entra in considerazione unicamente quando manca nell'autore la volontà di procacciarsi un indebito profitto. Mentre nell'estorsione l'illiceità dell'agire dell'autore è già data dallo scopo perseguito (procacciarsi un indebito profitto), nel reato di cui all'art. 181 CP essa va ricercata nella coercizione utilizzata dall'autore, che deve dunque essere illecita, in considerazione delle circostanze (A.M. BALERNA – Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali, p. 179, in CFPG no. 54). La coercizione può essere illecita a dipendenza dell'illiceità del mezzo usato (ad es. mediante la violenza fisica), dello scopo perseguito (ad es. ottenere una prestazione alla quale l'autore sa di non avere alcun diritto), della sproporzione del mezzo usato rispetto allo scopo perseguito o ancora in quanto un mezzo coercitivo di per sé legale, usato per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 129 IV 6 consid. 3-4). In ambito edilizio, l'accordo è illecito quando l'opposizione minacciata potrebbe solo causare un danno alla vittima (per le conseguenze del ritardo nell'ottenimento della licenza edilizia), senza invece produrre alcun beneficio per il fondo dell'opponente. Un'opposizione può portare un beneficio al fondo del ricorrente quando, riuscendo a far modificare il progetto edilizio, ne tutela il valore economico. La coazione è dunque illecita quando l'opposizione minacciata non è atta ad ottenere una modifica del progetto che possa evitare gli inconvenienti (perdita di valore) che il progetto causerebbe al fondo dell'opponente (A.M. BALERNA – Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali, p. 178 ss., in CFPG no. 54). In conclusione, l'art. 181 CP deve essere applicato se la rivendicazione di una prestazione patrimoniale è legalmente giustificata ma, come detto sopra, i mezzi utilizzati sono illegali o estranei allo scopo della coercizione, o costituiscono, considerate le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o immorale. Questo è il caso solo se l'opponente chiede un indennizzo - che è eccessivo - e nessun interesse degno di protezione è colpito e il progetto di costruzione è chiaramente conforme alle norme applicabili; non è il caso se la situazione giuridica è incerta (cfr. decisione TF 4A_37/2008 del 12.6.2008 consid. 3.2 e 3.3 con riferimento alla decisione TF 6P.5 /2006 del 12.6.2006; DTF 123 III 101 consid. 2).

E. 4.2.3.3

Nel caso di accordi che stabiliscono un'indennità per il ritiro di rimedi giuridici non sprovvisi ab initio di possibilità di successo, il Tribunale federale (in DTF 115 II 232 consid. 4) ne aveva in precedenza stabilito la validità, ritenendo che nemmeno fosse di per sé stessa contraria ai buoni costumi una sproporzione tra prestazione e controprestazione, siccome una simile disparità è recepita dal nostro ordinamento giuridico solo nei limiti dell'art. 21 cpv. 1 CO (secondo cui verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato). In una successiva decisione sul tema (DTF 123 III 101 consid. 2), il Tribunale federale, confrontato con un'opposizione non priva di possibilità di successo, ma che non avrebbe portato alcun beneficio al fondo del ricorrente (l'opposizione era fondata perché nella procedura era stato violato il diritto di essere sentito dell'opponente, che avrebbe quindi potuto ottenere una nuova pubblicazione della domanda

di costruzione, senza però poterne ottenere infine alcuna modifica), ha giudicato l'accordo di rinuncia contrario ai buoni costumi e dunque nullo. E ciò in quanto con l'opposizione, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcuna modifica del progetto atta ad evitare una diminuzione di valore del suo fondo conseguente dalla realizzazione del progetto; egli si era sostanzialmente solo fatto pagare per non causare all'istante in licenza quei danni da ritardo che sarebbero intervenuti con il ricorso, ciò che costituisce una commercializzazione illecita di un diritto procedurale. Secondo la decisione, l'accordo di ritiro dell'opposizione contro pagamento di denaro è lecito se l'istante in licenza paga per eliminare un'incertezza quanto all'esito del ricorso (dunque se pensa che l'opposizione potrebbe effettivamente impedirgli di realizzare il progetto così come previsto, per qualche violazione di norme applicabili), mentre è illecito se l'istante in licenza paga solo per evitare ritardi (sapendo che la licenza verrebbe comunque concessa così come richiesta, ma preferendo pagare per convenienza economica). Con decisioni 12.6.2006, nel caso di un rimedio amministrativo non infondato nel merito (che avrebbe eventualmente anche potuto ottenere una modifica del progetto e utile dunque per ridurre gli inconvenienti che lo stesso causava all'opponente) ma per il cui ritiro era stato chiesto un importo esorbitante (CHF 820'000.--, corrispondente al 4% dell'importo previsto per la realizzazione del progetto immobiliare), a fronte di un'offerta di CHF 15'000.-- da parte del promotore immobiliare, il Tribunale federale ha condannato per tentata estorsione il ricorrente, ed il giurista che lo assisteva. L'Alta Corte ha considerato che la minaccia del suo utilizzo era illecito in quanto la cifra richiesta alla vittima era esorbitante, al punto da non poter essere ritenuta in alcun modo come l'indennizzo per qualsiasi inconveniente che l'autore poteva fare valere a dipendenza del progetto. L'autore perseguiva dunque manifestamente un indebito arricchimento, abusando del suo diritto a interporre opposizione (decisioni TF 6P.5/2006 e 6S.8/2006). Infine, in una decisione del 4.7.2014 (TF 6B_1049/2013), l'Alta Corte ha riconosciuto colpevole di estorsione il vicino che si era opposto a un importante progetto immobiliare, chiedendo poi l'equivalente di CHF 400'000.-- per ritirare l'opposizione. Anche in questo caso, la somma di denaro chiesta è stata considerata esorbitante al punto da non poterla più considerare il lecito indennizzo del danno subito dall'autore a causa del progetto edilizio. In ambito cantonale, una decisione della Corte di appello e di revisione penale ticinese del 13.5.2015 (inc. 17.2014.187), ha escluso la rilevanza penale del comportamento di un vicino che si era opposto ad un progetto edilizio mediante rimedi di diritto amministrativo e civile, mentre reclamava all'istante in licenza CHF 300'000.-- per altri motivi, in quanto lo stesso avrebbe creduto di essere creditore di quella somma nei confronti dell'istante in licenza (e dunque soggettivamente non avrebbe perseguito alcun indebito profitto) ed inoltre in quanto i rimedi di diritto da lui presentati sarebbero stati in parte fondati e dunque usati legittimamente.

E. 5.1.1

In concreto si è detto che, senza esperire alcuna istruttoria, il procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere (NLP _____), ritenendo applicabile il principio volenti non fit iniuria, in quanto – sostanzialmente – l'RE 1 dopo aver ponderato gli interessi in gioco, avrebbe acconsentito alle richieste dei denunciati. L'RE 1 si starebbe poi confacendo alle due convenzioni in questione e non risulterebbe neppure che ne abbia fatto valere la nullità. I denunciati non avrebbero del resto chiesto somme di denaro in cambio del ritiro delle opposizioni, ma unicamente delle modifiche di progetto. Le tabelle allegate all'esposto penale non proverebbero poi l'entità dei danni asseritamente subiti.

E. 5.1.2

Con il gravame in esame la reclamante ha ritenuto inapplicabile il principio menzionato nel decreto avverso. Neppure si potrebbe seguire l'assunto del magistrato inquirente secondo cui i reati sarebbero esclusi in quanto i denunciati non avrebbero chiesto somme di denaro. Ha lamentato l'assenza di una qualsiasi istruttoria, che avrebbe permesso di chiarire la fattispecie, in particolare il fatto che i denunciati avrebbero chiesto vantaggi senza alcuna attinenza con i progetti, così come il calcolo degli stessi e del danno.

E. 5.2.1

Innanzitutto si rileva che, il principio volenti non fit iniuria, menzionato dal procuratore pubblico, significa che un atto che costituisce un reato non è illecito se l'autore ha agito con il consenso della parte lesa, cioè il titolare del bene giuridico protetto. Si tratta di un fatto giustificativo non scritto. Molti reati - tra cui il furto (art. 139 CP), lo stupro (art. 190 CP), la coazione (art. 181 CP), l'estorsione (art. 156 CP) - sono per definizione punibili solo quando l'autore ha agito contro la volontà della vittima (PdS - Précis de droit pénal général, M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, n. 726 ss.). A fronte di ciò, proprio per la natura dei reati ipotizzati in concreto, appare evidente che tale principio non possa trovare applicazione, in quanto vi è la possibilità - appunto - che la volontà dell'RE 1 nel sottoscrivere le convenzioni in questione, sia stata viziata dalla presenza di costrizioni illecite, segnatamente la presentazione, rispettivamente il mancato ritiro, di opposizione e ricorso contro la domanda di costruzione, rispettivamente la licenza edilizia.

E. 5.2.2

Oltre a quanto sopra, questa Corte ritiene che - in assenza di istruttoria - la conclusione a cui è giunto il procuratore pubblico appare prematura e non può quindi essere condivisa. Non essendo stata esperita alcuna inchiesta, in concreto, appare difficile determinarsi circa la sussistenza o meno dei reati ipotizzati. Dagli atti a disposizione di questa Corte sembra infatti che la fattispecie in esame non riguardi i classici casi di coazione/estorsione in ambito edilizio, ai sensi di quanto esposto al consid. 4.. Parebbe infatti che gli oppositori, qui denunciati, abbiano chiesto delle modifiche/variazioni ai progetti in licenza volte (tra l'altro) a garantire che i manufatti sostitutivi (posteggi e piscina) fossero adeguati ed equivalenti a quelli di cui disponevano in precedenza. In concreto occorre quindi determinare se l'opposizione fosse destinata ad ottenere la corretta applicazione del diritto, rispettivamente a tutelare la proprietà od altri interessi legittimi degli oppositori. Oltre a ciò, occorre altresì determinare gli eventuali inconvenienti subiti dai denunciati a causa dei progetti edilizi in questione, e la proporzione tra i vantaggi pecuniari richiesti/ottenuti dai denunciati mediante la sottoscrizione delle citate convenzioni e gli svantaggi che i progetti edilizi avrebbero causato loro.

E. 5.3

Il procuratore pubblico procederà quindi nei propri incumbenti, ai sensi di quanto indicato ai considerandi precedenti, con ogni atto che lo stesso riterrà opportuno, anzitutto però con l'audizione dei denunciati. Il magistrato inquirente porrà altresì attenzione alla volontà dell'RE 1 di denunciare anche l'avv. _____ (cfr. reclamo p. 3-4).

E. 6

Alla luce di tutto quanto sopra, il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022 (NLP _____) deve essere annullato. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di reclamo (art. 436 cpv. 3 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 393 ss. CPP, 1 s. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi. § Il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022 (NLP _____) emanato dal procuratore pubblico Simone Barca è annullato. §§ Gli atti dell'inc. MP _____ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incumbenti. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all'RE 1, _____, CHF 500.- (cinquecento), a titolo di indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso i Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

E. 22

cpv. 1 CP (secondo cui chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con la pena attenuata).

4.2.2.

4.2.3.

In ambito edilizio, la presentazione di un'opposizione, rispettivamente di un ricorso, ad un progetto di costruzione, può diventare problematico quando se ne commercializza il ritiro (M. BORGHI / W. MAFFIOLETTI, Il diritto per gli architetti, n. 562).

Le parti giungono infatti spesso a degli accordi (contratti) mediante i quali una persona ritira un'opposizione/un ricorso in cambio di denaro o altre prestazioni.

Come ogni contratto, anche tali accordi sono nulli se contrari ai buoni costumi, ex art. 20 CO [il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo (cpv. 1). Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso (cpv. 2)].

In tale contesto - in ambito penale - possono entrare in considerazione (tra gli altri) i reati di estorsione e coazione, qui ipotizzati.

4.2.3.1.

In merito al reato di estorsione ed al requisito di minaccia di grave danno, si rileva che la presentazione di un'opposizione/ricorso contro una domanda di costruzione rappresenta a priori un ostacolo all'ottenimento della licenza edilizia richiesta, e dunque un potenziale danno per l'istante in licenza.

Un danno è grave ai sensi dell'art. 156 CP se la sua prospettiva è sufficiente a rendere arrendevole qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione della vittima. La libertà contrattuale della vittima deve quindi essere seriamente limitata, a causa del danno prospettato dall'autore (DTF 122 IV 322 consid. 1a). Per valutare il requisito della minaccia di grave danno occorre quantificare il danno economico che l'opposizione potrebbe causare all'istante in licenza, stabilendo quindi se la prospettiva di tale danno possa costituire una circostanza atta ad intralciare la libertà contrattuale di una persona ragionevole posta in

quelle stesse circostanze, al punto da renderla arrendevole alle richieste dell'autore (A.M. BALERNA ■ Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali, p. 174 s., in CFPG no. 54).

Un ulteriore elementocostitutivo del reato di cui all'art. 156 CP è la volontà di procacciarsi un indebito profitto: l'autore deve sapere di non avere alcun titolo per pretendere dall'istante in licenza il pagamento della somma di denaro richiesta. L'indebito profitto può sussistere sia per il fatto che l'autore non subisce alcun inconveniente dal progetto edilizio (e dunque qualsiasi somma richiesta per non opporvisi costituisce un indebito profitto) o per la sproporzione tra l'importo richiesto e l'inconveniente che il progetto edilizio causa effettivamente all'autore (A.M. BALERNA ■ Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali, p. 176, in CFPG no. 54).

In conclusione quindi, il reato di cui all'art. 156 CP è adempiuto se il ricorso non è manifestamente suscettibile di tutelare interessi degni di protezione del ricorrente. Viene infatti considerato contrario ai buoni costumi ex art. 20 CO, il contratto che prevede il ritiro del ricorso contro il pagamento di una somma di denaro, poiché in tal caso il ricorrente sfrutta unicamente il suo formale statuto procedurale, privo di qualsiasi relazione con qualsivoglia violazione del diritto edilizio, ma che ciò nonostante gli permette di produrre il differimento dell'inizio dei lavori di costruzione (M. BORGHI / W. MAFFIOLETTI, Il diritto per gli architetti, n. 562; DTF 123 III 101).

4.2.3.2.

Il reato di coazione è di contro sussidiario a quello di estorsione, ed entra in considerazione unicamente quando manca nell'autore la volontà di procacciarsi un indebito profitto.

Mentre nell'estorsione l'illiceità dell'agire dell'autore è già data dallo scopo perseguito (procacciarsi un indebito profitto), nel reato di cui all'art. 181 CP essa va ricercata nella coercizione utilizzata dall'autore, che deve dunque essere illecita, in considerazione delle circostanze (A.M. BALERNA ■ Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali, p. 179, in CFPG no. 54).

La coercizione può essere illecita a dipendenza dell'illiceità del mezzo usato (ad es. mediante la violenza fisica), dello scopo perseguito (ad es. ottenere una prestazione alla quale l'autore sa di non avere alcun diritto), della sproporzione del mezzo usato rispetto allo scopo perseguito o ancora in quanto un mezzo coercitivo di per sé legale, usato per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 129 IV 6 consid. 3-4).

In ambito edilizio, l'accordo è illecito quando l'opposizione minacciata potrebbe solo causare un danno alla vittima (per le conseguenze del ritardo nell'ottenimento della licenza edilizia), senza invece produrre alcun beneficio per il fondo dell'opponente. Un'opposizione può portare un beneficio al fondo del ricorrente quando, riuscendo a far modificare il progetto edilizio, ne tutela il valore economico. La coazione è dunque illecita quando l'opposizione minacciata non è atta ad ottenere una modifica del progetto che possa evitare gli inconvenienti (perdita di valore) che il progetto causerebbe al fondo dell'opponente (A.M. BALERNA ■ Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali, p. 178 ss., in CFPG no. 54).

In conclusione, l'art. 181 CP deve essere applicato se la rivendicazione di una prestazione patrimoniale è legalmente giustificata ma, come detto sopra, i mezzi utilizzati sono illegali o estranei allo scopo della coercizione, o costituiscono, considerate le circostanze, un mezzo

di pressione abusivo o immorale. Questo è il caso solo se l'opponente chiede un indennizzo - che è eccessivo - e nessun interesse degno di protezione è colpito e il progetto di costruzione è chiaramente conforme alle norme applicabili; non è il caso se la situazione giuridica è incerta (cfr. decisione TF 4A_37/2008 del 12.6.2008 consid. 3.2 e 3.3 con riferimento alla decisione TF 6P.5 /2006 del 12.6.2006; DTF 123 III 101 consid. 2).

4.2.3.3.

Nel caso di accordi che stabiliscono un'indennità per il ritiro di rimedi giuridici non sprovvisori in ipotesi di possibilità di successo, il Tribunale federale (in DTF 115 II 232 consid. 4) ne aveva in precedenza stabilito la validità, ritenendo che nemmeno fosse di per sé stessa contraria ai buoni costumi una sproporzione tra prestazione e controprestazione, siccome una simile disparità è recepita dal nostro ordinamento giuridico solo nei limiti dell'art. 21 cpv. 1 CO (secondo cui verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato).

In una successiva decisione sul tema (DTF 123 III 101 consid. 2), il Tribunale federale, confrontato con un'opposizione non priva di possibilità di successo, ma che non avrebbe portato alcun beneficio al fondo del ricorrente (l'opposizione era fondata perché nella procedura era stato violato il diritto di essere sentito dell'opponente, che avrebbe quindi potuto ottenere una nuova pubblicazione della domanda di costruzione, senza però poterne ottenere infine alcuna modifica), ha giudicato l'accordo di rinuncia contrario ai buoni costumi e dunque nullo. E ciò in quanto con l'opposizione, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcuna modifica del progetto atta ad evitare una diminuzione di valore del suo fondo conseguente dalla realizzazione del progetto; egli si era sostanzialmente solo fatto pagare per non causare all'istante in licenza quei danni da ritardo che sarebbero intervenuti con il ricorso, ciò che costituisce una commercializzazione illecita di un diritto procedurale. Secondo la decisione, l'accordo di ritiro dell'opposizione contro pagamento di denaro è lecito se l'istante in licenza paga per eliminare un'incertezza quanto all'esito del ricorso (dunque se pensa che l'opposizione potrebbe effettivamente impedirgli di realizzare il progetto così come previsto, per qualche violazione di norme applicabili), mentre è illecito se l'istante in licenza paga solo per evitare ritardi (sapendo che la licenza verrebbe comunque concessa così come richiesta, ma preferendo pagare per convenienza economica).

Con decisioni 12.6.2006, nel caso di un rimedio amministrativo non infondato nel merito (che avrebbe eventualmente anche potuto ottenere una modifica del progetto e utile dunque per ridurre gli inconvenienti che lo stesso causava all'opponente) ma per il cui ritiro era stato chiesto un importo esorbitante (CHF 820'000.--, corrispondente al 4% dell'importo previsto per la realizzazione del progetto immobiliare), a fronte di un'offerta di CHF 15'000.-- da parte del promotore immobiliare, il Tribunale federale ha condannato per tentata estorsione il ricorrente, ed il giurista che lo assisteva. L'Alta Corte ha considerato che la minaccia del suo utilizzo era illecita in quanto la cifra richiesta alla vittima era esorbitante, al punto da non poter essere ritenuta in alcun modo come un'indennizzo per qualsiasi inconveniente che l'autore poteva fare valere a dipendenza del progetto. L'autore perseguiva dunque manifestamente un indebito arricchimento, abusando del suo diritto a interporre opposizione (decisioni TF 6P.5/2006 e 6S.8/2006).

Infine, in una decisione del 4.7.2014 (TF 6B_1049/2013), l'Alta Corte ha riconosciuto colpevole di estorsione il vicino che si era opposto a un importante progetto immobiliare, chiedendo poi l'equivalente di CHF 400'000.-- per ritirare l'opposizione. Anche in questo caso, la somma di denaro chiesta è stata considerata esorbitante al punto da non poterla più considerare il lecito indennizzo del danno subito dall'autore a causa del progetto edilizio.

In ambito cantonale, una decisione della Corte di appello e di revisione penale ticinese del 13.5.2015 (inc. 17.2014.187), ha escluso la rilevanza penale del comportamento di un vicino che si era opposto ad un progetto edilizio mediante rimedi di diritto amministrativo e civile, mentre reclamava all'istante in licenza CHF 300'000.-- per altri motivi, in quanto lo stesso avrebbe creduto di essere creditore di quella somma nei confronti dell'istante in licenza (e dunque soggettivamente non avrebbe perseguito alcun indebito profitto) ed inoltre in quanto i rimedi di diritto da lui presentati sarebbero stati in parte fondati e dunque usati legittimamente.

I denunciati non avrebbero del resto chiesto somme di denaro in cambio del ritiro delle opposizioni, ma unicamente delle modifiche di progetto.

Le tabelle allegate all'esposto penale non proverebbero poi l'entità dei danni asseritamente subiti.

Ha lamentato l'assenza di una qualsiasi istruttoria, che avrebbe permesso di chiarire la fattispecie, in particolare il fatto che i denunciati avrebbero chiesto vantaggi senza alcuna attinenza con i progetti, così come il calcolo degli stessi e del danno.

5.2.

5.2.1.

Innanzitutto si rileva che, il principio volenti non fit iniuria, menzionato dal procuratore pubblico, significa che un atto che costituisce un reato non è illecito se l'autore ha agito con il consenso della parte lesa, cioè il titolare del bene giuridico protetto. Si tratta di un fatto giustificativo non scritto.

Molti reati - tra cui il furto (art. 139 CP), lo stupro (art. 190 CP), la coazione (art. 181 CP), l'estorsione (art. 156 CP) - sono per definizione punibili solo quando l'autore ha agito contro la volontà della vittima (PdS - Précis de droit pénal général, M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, n. 726 ss.).

A fronte di ciò, proprio per la natura dei reati ipotizzati in concreto, appare evidente che tale principio non possa trovare applicazione, in quanto vi è la possibilità appunto che la volontà dell'ART. 1 nel sottoscrivere le convenzioni in questione, sia stata viziata dalla presenza di costrizioni illecite, segnatamente la presentazione, rispettivamente il mancato ritiro, di opposizione e ricorso contro la domanda di costruzione, rispettivamente la licenza edilizia.

5.2.2.

Oltre a quanto sopra, questa Corte ritiene che in assenza di istruttoria la conclusione a cui è giunto il procuratore pubblico appare prematura e non può quindi essere condivisa.

Non essendo stata esperita alcuna inchiesta, in concreto, appare difficile determinarsi circa la sussistenza o meno dei reati ipotizzati.

Dagli atti a disposizione di questa Corte sembra infatti che la fattispecie in esame non riguardi i classici casi di coazione/estorsione in ambito edilizio, ai sensi di quanto esposto al consid. 4..

Parebbe infatti che gli opposenti, qui denunciati, abbiano chiesto delle modifiche/variazioni ai progetti in licenza volte (tra l'altro) a garantire che i manufatti sostitutivi (posteggi e piscina) fossero adeguati ed equivalenti a quelli di cui disponevano in precedenza.

In concreto occorre quindi determinare se l'opposizione fosse destinata ad ottenere la corretta applicazione del diritto, rispettivamente a tutelare la proprietà od altri interessi legittimi degli opposenti.

Oltre a ciò, occorre altresì determinare gli eventuali inconvenienti subiti dai denunciati a causa dei progetti edilizi in questione, e la proporzione tra i vantaggi pecuniari richiesti/ottenuti dai denunciati mediante la sottoscrizione delle citate convenzioni e gli svantaggi che i progetti edilizi avrebbero causato loro.

5.3.

Il procuratore pubblico procederà quindi nei propri incumbenti, ai sensi di quanto indicato ai considerandi precedenti, con ogni atto che lo stesso riterrà opportuno, anzitutto però con l'audizione dei denunciati.

Il magistrato inquirente porrà altresì attenzione alla volontà dell'ARE 1 di denunciare anche l'avv. _____ (cfr. reclamo p. 3-4).

6. Alla luce di tutto quanto sopra, il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022 (NLP _____) deve essere annullato.

Il gravame è accolto.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di reclamo (art. 436 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss. CPP, 1 s. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

§§ Gli atti dell'inc. MP _____ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incumbenti.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.